

Esteso al 2011 il lavoro accessorio per i lavoratori part time e i cassintegrati

Salvo ulteriore rinvio, il DL «mille proroghe» estende al 31 marzo 2011 la sperimentazione in scadenza il 31 dicembre 2010

ora le disposizioni di cui il DL n. 225/2010 (il c.d. “**mille proroghe**”) prevede la proroga al **31 marzo 2011**, facendo salva la possibilità di un ulteriore differimento al **31 dicembre 2011** disposto con DPCM (si veda la tabella 1 allegata al suddetto DL e richiamata dall'art. 1 del medesimo), figurano le misure sperimentali, in scadenza il 31 dicembre 2010, che prevedono la possibilità di utilizzare, per lo svolgimento di **prestazioni occasionali accessorie**, retribuite attraverso il sistema dei buoni lavoro, i lavoratori titolari di un contratto di lavoro a **tempo parziale** e i percettori di prestazioni integrative del salario o di **sostegno al reddito** (art. 70, commi 1 e 1-bis, del DLgs. 276/2003). In sintesi, il lavoro occasionale di tipo accessorio consiste nello svolgimento di attività di natura occasionale, **non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche** di lavoro subordinato o autonomo, in quanto svolte in modo del tutto saltuario.

La scelta di introdurre tale istituto nasce dalla volontà legislativa di **ampliare** le forme di **lavoro regolare**, facendo “emergere” prestazioni marginali suscettibili di rimanere “sommerse” e confinate nell'area del lavoro “nero”. Tale obiettivo è perseguito, da un lato, consentendo al committente di lavoro accessorio di beneficiare delle prestazioni di cui si tratta nella **completa legalità**, godendo della **copertura INAIL** per gli incidenti sul lavoro, ma **senza** dover predisporre alcun **contratto**, né dover assolvere agli **adempimenti** tipicamente connessi alla gestione di un rapporto lavorativo (es. comunicazioni al Centro per l'impiego, iscrizione nel libro unico del lavoro, consegna del prospetto paga); dall'altro, consentendo al prestatore di integrare le proprie entrate svolgendo prestazioni occasionali, assistite da **tutele** minime di carattere **previdenziale e assicurativo**.

Il pagamento delle prestazioni in discorso avviene, infatti, attraverso “**buoni lavoro**” (o “**voucher**”) prepagati – del **valore nominale di 10, 20 o 50 euro** – le cui modalità di acquisto e riscossione variano a seconda che si scelga di utilizzare la procedura con “voucher telematici”, accessibile dal sito www.inps.it, oppure “voucher cartacei”, reperibili presso le sedi INPS o presso le tabaccherie.

Il valore nominale di un buono è comprensivo della **contribuzione previdenziale** a favore della **Gestione separata INPS**, pari al 13%, della **contribuzione INAIL**, pari al 7%, e del compenso spettante al concessionario (l'INPS) per la gestione del servizio (5%). Fanno

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

eccezione le prestazioni accessorie svolte a favore di imprese familiari nell'ambito dell'attività normalmente esercitata dalle stesse, remunerate attraverso buoni soggetti al regime del lavoro subordinato (contribuzione al FPLD pari al 33%, contribuzione INAIL pari al 4%). In ogni caso, il valore netto del voucher, cioè il corrispettivo netto della prestazione incassato dal lavoratore, è **esente da ogni imposizione fiscale**.

Quanto al campo di applicazione, le prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese da **qualsiasi soggetto**, nei **settori di attività tassativamente elencati** dall'art. 70 del DLgs. 276/2003, ovvero, nell'ambito di tutti gli altri settori produttivi, dalle categorie di prestatori specificamente individuate dal medesimo articolo.

Tale ambito di operatività ha subito, ad opera dei diversi provvedimenti normativi intervenuti sul citato art. 70, un **progressivo ampliamento**. In particolare, per quanto qui interessa, la L. 191/2009 (Finanziaria 2010) ha introdotto, in via sperimentale per il 2010, la possibilità di svolgere prestazioni di lavoro accessorio, nell'ambito di **qualsiasi settore produttivo**, negli "spazi" liberi da impegni contrattuali, per i **lavoratori a tempo parziale**, purché presso un **committente diverso dal datore di lavoro** titolare del contratto part time e nel rispetto del limite di **5.000 euro** netti di compensi nel corso di un anno solare, con riferimento a ciascun committente, stabilito per la generalità dei prestatori. La medesima legge ha, inoltre, esteso al 2010 la sperimentazione, introdotta nel 2009, dell'utilizzo dei voucher per remunerare le prestazioni di lavoro accessorio rese, in **tutti i settori produttivi** (compresi gli enti locali) da percettori di prestazioni integrative del salario o di **sostegno al reddito** (es. cassintegrati, titolari di disoccupazione ordinaria o disoccupazione speciale per l'edilizia, lavoratori in mobilità), nel limite massimo di **3.000 euro netti** di compensi per anno solare, anche da parte di più committenti.

Ora, con il DL n. 225/2010, la possibilità di accesso al lavoro accessorio viene prorogata al 31 marzo 2011, con possibilità di un'ulteriore proroga al 31 dicembre 2011 tramite DPCM. Resta fermo il divieto di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale, nonché il limite economico stabilito per i percettori di trattamenti a sostegno del reddito. Per questi ultimi, la possibilità di svolgere prestazioni accessorie resta, inoltre, condizionata all'osservanza dell'art. 19, comma 10, del DL 185/2008, il quale subordina il diritto a percepire qualsiasi trattamento integrativo alla **dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro** o ad un percorso di riqualificazione professionale.

Lavoro accessorio

Utilizzo dei voucher nel lavoro occasionale accessorio

Domanda

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Chiediamo se, per una lavoratrice assunta a tempo pieno presso un'azienda, che si rechi ad effettuare prestazioni occasionali presso altra azienda è possibile, per analogia alle situazioni part-time, usufruire per tali attività dei voucher?

Risposta

Il lavoro occasionale accessorio è un tipo specifico di prestazione lavorativa che viene svolta in modo non continuativo in virtù di particolari esigenze, ad esempio legate alla stagionalità di una mansione.

Trattandosi di particolari contratti di lavoro la loro applicazione è limitata a determinati settori quali:

- imprese agricole per lo svolgimento di attività stagionali, oppure per attività non stagionali purché il volume d'affari dell'impresa sia inferiore a 7.000 euro;
- imprese familiari che operano nel commercio, turismo e servizi per lo svolgimento delle loro specifiche attività da parte di persone estranee all'impresa. Anche in questo caso è posto un limite al volume d'affari dell'azienda, fissato in 10.000 euro;
- lavoro domestico relativamente ad attività occasionali:
 1. d'assistenza a componenti della famiglia o di cura della casa;
 2. eventi sportivi, culturali, fieristici o legati a iniziative di solidarietà o di emergenza;
 3. opere di manutenzione, pulizia e giardinaggio relativamente a edifici, strade, parchi;
 4. consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa;
 5. insegnamento privato.

Per quanto concerne i restanti settori produttivi il contratto accessorio può essere applicato solo a lavoratori che appartengono alle seguenti categorie:

- giovani al di sotto dei 25 anni iscritti a corsi scolastici o universitari;
- pensionati;
- casalinghe;
- coloro che percepiscono prestazioni integrative del salario o a sostegno del reddito, come i cassaintegrati e lavori in mobilità.

Dunque, i committenti possono essere famiglie, privati, aziende, imprese familiari operanti nel settore del commercio, turismo e servizi, imprenditori agricoli, enti senza fini di lucro, enti pubblici (solo in caso di prestazioni per lavori di emergenza e di solidarietà).

Il ricorso ai buoni lavoro è limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è, di regola, escluso che una impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell'appalto o della somministrazione.

I prestatori che possono svolgere lavoro occasionale accessorio sono:

- o pensionati titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio;
- o studenti (sono considerati "studenti" i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado. I giovani debbono, comunque, aver compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, debbono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro occasionale da parte del genitore o di chi esercita la patria potestà).

Possono accedere al lavoro occasionale accessorio per attività rese nell'ambito di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica di tutti i periodi dell'anno, oltre che nei periodi di vacanza.

I "periodi di vacanza" si riferiscono a:

- a) "vacanze natalizie" il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
- b) "vacanze pasquali" il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo;
- c) "vacanze estive" i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre;

- o altre tipologie di prestatori (sono compresi tutti i lavoratori sia disoccupati che dipendenti: per questi ultimi, se pubblici, è necessaria l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza).

Fino al 31 dicembre 2009, in via sperimentale, anche i lavoratori in cassa integrazione, in mobilità, in

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

disoccupazione ordinaria o in trattamento speciale di disoccupazione edile, possono cumulare il compenso per il lavoro accessorio con il trattamento integrativo corrisposto.
Alla luce di quanto sopra esposto, quindi, solo in presenza dei requisiti sopra citati sarà possibile fare ricorso ai c.d. voucher.

INPS

Crediti INPS, novità nella gestione delle rateazioni in fase amministrativa

Con la circ. 4 del 13 gennaio, l'Istituto ha precisato le modalità, nell'ambito delle modifiche introdotte dalla manovra correttiva

Con la circolare n. 4 del 13 gennaio 2011, l'INPS introduce un ulteriore tassello nel mosaico dei chiarimenti in merito al nuovo sistema di riscossione dei crediti contributivi INPS previsto dall'art. 30 del DL 78/2010 (la c.d. manovra correttiva).

In estrema sintesi ricordiamo che il nuovo sistema di riscossione si basa, **in luogo dell'iscrizione a ruolo**, sulla notifica al contribuente di un **avviso di addebito con valore di titolo esecutivo**.

La circolare in esame fa seguito, dunque, alla precedente circolare INPS n. 168 del 30 dicembre 2010, con la quale l'Istituto previdenziale, nel fornire istruzioni e chiarimenti in merito a queste nuove modalità di riscossione finalizzate ad una semplificazione del processo di gestione del recupero di crediti di propria competenza, **si era riservato di fornire in successivi interventi le istruzioni sulla modalità di gestione dei crediti inseriti nella domanda di rateazione**.

Con la circolare n. 4/2011, l'INPS precisa che la rateazione concessa, come già ribadito nei precedenti interventi, può avere ad oggetto, a decorrere dal 3 agosto 2010, **solo crediti in fase amministrativa**, ovvero quelli per i quali l'Istituto deve ancora procedere alla formazione dell'avviso di addebito e alla contestuale consegna ad Equitalia.

Qualora sia già avvenuta la consegna ad Equitalia, la dilazione dei crediti contenuti nell'avviso di addebito potrà essere richiesta unicamente al competente Agente della Riscossione, individuato in base al domicilio fiscale del debitore alla data di formazione dell'avviso di addebito.

Una volta definita la gestione della domanda di rateazione con la sottoscrizione del piano di ammortamento da parte del contribuente e previo contestuale versamento della prima rata con F24, il piano medesimo non verrà più trasferito ad Equitalia con le precedenti modalità in vigore fino al 31 dicembre 2010.

I successivi versamenti delle rate dovranno essere effettuati su base mensile, utilizzando anche in questo caso il modello F24, sul quale verranno riportati i codici e le causali indicati

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Professionisti d'Impresa
Studio di Consulenza Societaria e Tributaria

in precedenza con il versamento della prima rata.

In merito a questo aspetto "temporale", l'INPS precisa che il pagamento di ciascuna rata mensile, successiva alla prima, dovrà avvenire **entro i 30 giorni successivi** alla scadenza del pagamento della rata precedente.

Dilazione revocata per mancato versamento di due rate consecutive

Sempre nella circolare in esame, l'INPS sottolinea che, qualora il contribuente non versi due rate consecutive, la **dilazione verrà revocata** e i crediti residui verranno affidati all'Agente della Riscossione per il recupero coattivo.

Nel caso si verifichi una situazione di questo tipo, è importante ricordare che i crediti residui non potranno essere oggetto di successivi provvedimenti di concessione di rateazioni da parte dell'Agente della Riscossione.

Per quanto concerne, invece, il problema della **gestione dei versamenti**, l'Istituto precisa che le istruzioni operative e i chiarimenti del caso verranno forniti con un prossimo intervento, a mezzo circolare.

Semplificati gli adempimenti

Posizione contributiva unica, l'INPS allarga

La posizione contributiva costituita in occasione dell'inizio dell'attività con dipendenti sarà di regola unica, anche qualora il datore di lavoro interessato si trovi, successivamente, a costituire nuove unità operative, intese come luoghi ove viene svolta in maniera stabile l'attività lavorativa di uno o più dipendenti.

L'INPS a parziale modifica ed integrazione delle disposizioni che finora hanno regolato le materie dell'obbligo di apertura di una posizione contributiva e dell'accentramento degli adempimenti contributivi concentra la gestione degli adempimenti su di un'unica posizione contributiva.

Conseguentemente un datore di lavoro avrà l'onere di chiedere la costituzione di una posizione contributiva unica (con rilascio di un numero di matricola) esclusivamente in fase di inizio dell'attività con dipendenti. Tale adempimento sarà effettuato, esclusivamente con modalità telematica, utilizzando uno dei seguenti canali:

- a) nei casi di avvio dell'attività dell'impresa con contemporanea assunzione di personale dipendente, mediante la Comunicazione Unica al registro delle imprese;
- b) nelle ipotesi di assunzione di lavoratori dipendenti in un momento successivo all'avvio dell'attività dell'impresa, mediante la comunicazione unica ovvero mediante la procedura telematica di iscrizione disponibile nei servizi online dell'INPS.

Pertanto a partire dalla data di pubblicazione della circolare il previsto modello DM68 (codice SC06) è abrogato.

L'INPS fa presente che la posizione contributiva costituita in occasione dell'inizio dell'attività con dipendenti sarà di regola unica, anche qualora il datore di lavoro interessato si trovi, successivamente, a costituire nuove unità operative, intese come luoghi ove viene svolta in maniera

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Professionisti d'Impresa
Studio di Consulenza Societaria e Tributaria

stabile l'attività lavorativa di uno o più dipendenti. Anche la sede legale può rientrare nel concetto di unità operativa qualora nella stessa siano occupati lavoratori dipendenti. Il datore di lavoro, dunque, in tali circostanze, non dovrà richiedere l'apertura di una nuova e distinta posizione contributiva, ma gestirà i relativi adempimenti utilizzando la posizione contributiva già in essere e comunicando i dati identificativi della nuova unità operativa.

Si continueranno ad avere distinte posizioni aziendali nei seguenti casi:

A) Datore di lavoro che, in relazione alla diversa tipologia di personale, è tenuto al versamento della contribuzione secondo obblighi e misura diversi

B) Datore di lavoro che svolge attività caratterizzate da autonomia organizzativa e gestionale con diverse finalità economiche.

C) Imprese armatoriali

D) Imprese appaltatrici di servizi vari, operanti a bordo delle navi da crociera

E) Agenzie di somministrazione.

(Circolare INPS 31/12/2010, n. 172)

L'INPGI per dipendenti e co.co.co

Giornalisti, contribuzione per il 2011

L'INPGI aggiorna le aliquote contributive, i minimali di retribuzione e le retribuzioni convenzionali per i giornalisti dipendenti e i collaboratori coordinati e continuativi.

L'INPGI, con circolare n. 1 del 17 gennaio 2011 riepiloga i valori dei minimali e massimali contributivi per l'anno 2011 relativi ai giornalisti dipendenti ed a quelli che svolgono la propria attività in qualità di collaboratori coordinati e continuativi.

Dipendenti

Per la gestione sostitutiva AGO (lavoro dipendente) i minimali retributivi - previsti dall'art. 7 del D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni in Legge n. 638/1983 - a decorrere dal 1/01/2011 risultano determinati in Euro 44,49 giornalieri, pari ad Euro 1.156,82 mensili.

Per l'anno 2011, la fascia retributiva annua oltre la quale deve essere corrisposta l'aliquota aggiuntiva dell'1% (posta a carico del dipendente) è pari ad Euro 40.049,00 (importo pari alla 1^a fascia di retribuzione pensionabile - art. 7 Regolamento INPGI).

L'importo indicato, rapportato a dodici mesi, è pari a Euro 3.504,00.

Co.co.co

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Professionisti d'Impresa
Studio di Consulenza Societaria e Tributaria

Per la gestione separata l'aliquota contributiva da applicare, sempre a decorrere dall'1.1.2011, sui compensi dovuti ai giornalisti che svolgono attività lavorativa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, che non risultino contestualmente assicurati presso altre forme obbligatorie e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, per l'anno 2010 sono così stabilite:

IVSPrestazioni temporanee TOTALECOMMITTENTEGIORNALISTA 26%0,72%26,72%17,81%8,91%

L'aliquota contributiva dovuta, invece, dai committenti in favore dei collaboratori coordinati e continuativi che siano titolari contestualmente anche di altra posizione assicurativa o pensionati e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono così stabilite:

IVSPrestazioni temporanee TOTALECOMMITTENTEGIORNALISTA 17%0%17%11,33%5,67%

L'INPGI ricorda, comunque, che i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2011, purché riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2010, sono da assoggettare a contribuzione con le aliquote in vigore nel 2010, avendo l'accortezza di dichiararli nella procedura DASM come compenso arretrato 12/2010.

Autonomi

Per quanto riguarda, invece, i compensi per attività giornalistica svolta in forma autonoma diversi dalle collaborazioni coordinate e continuative (con o senza progetto), come individuati nella circolare INPGI n. 5/2009, resta confermata la misura del contributo integrativo del 2% a carico del committente, da erogare direttamente al giornalista.

Massimale imponibile

Per i giornalisti che svolgono attività lavorativa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa la contribuzione è dovuta nel limite del massimale contributivo annuo che, per l'anno 2011, è fissato in 93.622,00 euro. Il suddetto massimale contributivo è riferito anche ai giornalisti che svolgono attività libero professionale assicurati presso la Gestione separata INPGI.

Minimale di reddito

L'accredito dei contributi mensili nelle posizioni assicurative dei singoli giornalisti titolari di rapporto di co.co.co è basato sul minimale di reddito che per l'anno 2011 è pari ad Euro 14.553,00.

(Circolare INPGI 17/01/2011, n. 1)

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it